



## Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

292/14

DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 /DA del 03 APR 2025

**Oggetto:** Contenzioso **Di Bella Agata** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza n. 44/2023 della Corte d'Appello di Catania.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Catania, RG 99/2021, tra le parti Di Bella Agata Cod.fisc. DBLGTA61D49C351Q c/CAS, è stata emessa la sentenza n. 44/2023 del 01/02/2023, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, compensando le spese di giudizio;

**Visto** il prospetto dell'Ufficio Risorse Umane di questo Ente prot. 60/RU del 06/11/2023, che si allega, nel quale ha quantificato l'importo delle mensilità spettanti alla Sig.ra Di Bella Agata in complessivi € € 13.135,00 ;

**Che** con PEC del 19/03/2025 il legale della Sig.ra Di Bella, Avv. Sciammetta, ha comunicato il codice IBAN della propria cliente sul quale accreditare le somme dovute;

**Che** sulle suddette indennità da corrispondere agli attori, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**VISTO** il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### D E C R E T A


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 13135,9 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2025/2027 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 44/2023 del Corte d'Appello di Catania il pagamento a favore della Sig.ra Di Bella Agata nata a Catania il 9/4/1961 cod. fisc. DBLGTA61D49C351Q della somma di € 13135,9,00 tramite bonifico sul c/c IBAN IT50T 36081 05138 221417 621422 alla stessa intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*

*Dott. Calogero Franco Fazio*



SENTENZA N° 44/2023  
DEL 01/02/2023

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'appello di Catania, sezione Lavoro e Previdenza, composta dai Magistrati

Dott.ssa Elvira Maltese	Presidente
Dott.ssa Maria Clara Sali	Consigliere rel.
Dott.ssa Urso Viviana	Consigliere

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **99/2021 R.G.** promossa da  
**DI BELLA AGATA**, c.f. DBLGTA61D49C351Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariella Sciammetta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Catania nello studio dell'avv. Guglielmo Lenzo  
*appellante*

**CONTRO**

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, c.f. 01962420830, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Matafù giusta procura in atti  
*appellato*

**OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – contratti a termine – risarcimento dei danni.**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza N. 4725/2020 del 15.12.2020, Tribunale di Catania, giudice del lavoro, premesso che il "*thema decidendum*" era circoscritto ai soli contratti a termine intercorsi tra Di Bella Agata ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane prodotti in giudizio prodotti da parte ricorrente (cinque contratti in totale dal 2002 al 2011), da ritenersi illegittimi,

rigettava la domanda di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante il divieto di conversione sancito dall'art. 36 del D.lgs 165/2001; riteneva, inoltre, insussistente l'abusiva reiterazione dei contratti, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra un contratto e pertanto non riconoscibile il danno comunitario, rigettando sia la domanda di indennizzo ex art. 32 c. 5 l. 183/2010 che la domanda di risarcimento di ulteriori danni, in difetto di specifica allegazione e prova. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Di Bella Agata con atto del 27.1.2021, insistendo nell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da abusiva precarizzazione

Resisteva al gravame il Consorzio appellato.

Acquisito il fascicolo di primo grado e fissata udienza cartolare con termine per note, con successivo decreto presidenziale comunicato alle parti veniva disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc (con facoltà di opposizione per le parti, ex art. 127 *ter*, comma 2, cpc, entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del decreto stesso) ed assegnato termine perentorio per il deposito delle note (art. 127 *ter*, comma 1, cpc) fino al giorno 26 gennaio 2023, considerato data di udienza a tutti gli effetti. Nessuna delle parti si opponeva ex art. 127 *ter*, comma 2, cpc ed entro il termine perentorio assegnato entrambe depositavano note ai sensi del comma 1, stessa norma.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessi i motivi di gravame da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non si è pronunciato sulla richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. formulata nel ricorso di primo grado in ordine alla produzione in giudizio da parte del Cas di tutti i contratti stipulati.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha dichiarato l'assenza di reiterazione abusiva, pur essendo stata prodotta

l'attestazione di servizio da parte del Cas ,riportante le date dei contratti ed i relativi periodi lavorati, dalla quale poteva evincersi che il primo rapporto lavorativo era sorto nel 1995. Tale documento in quanto proveniente dalla stessa PA e facente prova fino a querela di falso, unitamente alla formale richiesta di copia di tutti i contratti inoltrata a parte resistente, in assenza di specifica contestazione, avrebbe dovuto costituire valida della reiterazione dei contratti.

3. Con il terzo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice, alla luce delle emergenze processuali, avrebbe dovuto dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti e, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno sulla base dell'art. 36 del D.lgs 165/2001, determinato sulla scorta dell'art. 32, c. 5, della legge n. 183/2010, precisando che tale danno sarebbe "*in re ipsa*" ed andrebbe riconosciuto in adempimento dell'art. 2, c. 1, della Direttiva Comunitaria 1999/70 e della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
4. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
5. Premesso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata respinta la domanda di conversione, l'oggetto del gravame riguarda soltanto il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno cosiddetto "eurounitario", non essendo stata sollevata censura neppure avverso la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento dei danni "ulteriori".
6. Tanto chiarito, l'odierna appellante ha addotto di aver partecipato ad una selezione per l'assunzione di personale stagionale di qualifica ATE indetta con delibera n. 24/2002 e di aver lavorato a tempo determinato dal 2002 al 2011 con contratti a termine di durata pari a 90 giorni, tranne che negli anni 2006, 2007, 2008 e 2011, durante i quali aveva lavorato 45 giorni e tale allegazione non è stata specificamente contestata.
7. Per altro verso, la richiesta di conversione a decorrere dal 15.6.1995, contenuta nelle conclusioni del ricorso, non trova riscontro nelle

allegazioni contenute nell'atto introduttivo, né nella documentazione prodotta in primo grado. Nel ricorso introduttivo non viene infatti richiamato alcun attestato di servizio, che infatti non è indicato nell'indice dei documenti del fascicolo di parte di primo grado, né risulta prodotto in corso di causa, per come si evince dai verbali di udienza.

8. L'attestato di servizio risulta prodotto per la prima volta in questa fase del giudizio, ma i poteri istruttori officiosi, previsti per la fase di gravame dall'art. 437 comma 2, c.p.c., non possono essere utilizzati per sanare il difetto di allegazione, la quale ultima compete esclusivamente alle parti.
9. Non operando pertanto il principio di non contestazione relativamente a fatti non compiutamente allegati, va confermata la statuizione di rigetto relativamente agli anni dal 1995 al 2001.
10. Nel resto, ovvero relativamente al periodo dal 2002 al 2011, va premesso che l'odierna appellante ha contestato la legittimità dei suddetti contratti a termine per violazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 368/2001, in quanto mancanti dell'indicazione della ragione della durata temporanea del contratto e per insussistenza delle ragioni giustificatrici, in quanto stipulati in ogni periodo dell'anno e pertanto non per sopperire ad esigenze temporanee o stagionali, quanto piuttosto per fronteggiare croniche carenze di personale.
11. Dato atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto che le clausole appositive del termine ai cinque contratti indicati in sentenza, di cui all'allegato n. 13 al ricorso di primo grado, sono affette da nullità, per quanto attiene ai restanti contratti indicati nell'attestato di servizio prodotto in questo grado ( per tale parte acquisibile ex art. 437, comma 2, c.p.c.), la Corte, alla luce della documentazione prodotta in primo grado da entrambe le parti, non ritiene integrata la violazione dell'art. 1 del decreto legislativo n.368/2001, atteso che, per quanto affermato dall'appellante in primo grado ( pag. 3 del ricorso), i contratti riportavano la causale "*sopperire alle temporanee*

*esigenze del servizio di esazione pedaggio” e la temporaneità di tali esigenze è specificata in atto scritto e precisamente nella deliberazione n. 19/2002, di cui *infra*.*

12. Quanto alla reale sussistenza della ragione giustificativa, va osservato che la selezione indetta con delibera n. 24 del 2002, alla quale ha partecipato l'appellante, mirava a sostituire il personale a tempo indeterminato assente per ferie ed a fronteggiare la crescita del traffico autostradale nel periodo estivo. Ciò si ricava dalla richiamata deliberazione n. 19/2002 (prodotta dall'appellante in primo grado), nella quale, a proposito del personale A.T.E. da adibire ai caselli autostradali, veniva stabilito, in recepimento dell'accordo nazionale del 20.7.2002 tra Consorzio e OO.SS di *“formare un'unica graduatoria per la copertura delle esigenze di contratto a tempo determinato al fine di individuare annualmente una quota di personale cui garantire un periodo minimo annuale a tempo determinato da avviare al lavoro sulla base degli effettivi fabbisogni dell'azienda, una volta effettuata la programmazione delle ferie di ogni singola unità produttiva e l'analisi dei fabbisogni relativi alla crescita del traffico nel periodo estivo in ogni unità produttiva”*.
13. L'assunzione dell'appellante è pertanto avvenuta in esecuzione di accordi sindacali e poiché i periodi lavorativi dei contratti degli anni 2002, 2003, 2004 e 2007 coincidono con la stagione estiva, nella quale notoriamente (e per quanto stabilito in sede sindacale) il traffico autostradale aumenta, per essi si ritiene provata la ragione giustificativa. (cfr. anche sentenza Corte d'appello di Messina n. 112/2015).
14. Lo stesso non può ritenersi per i contratti stipulati negli anni 2005 e 2006, al di fuori della stagione estiva, per i quali il Consorzio avrebbe dovuto dimostrare che l'assunzione serviva a sostituire personale assente per ferie.
15. Ciò posto, sebbene non risultino superati trentasei mesi complessivi, pur considerando tutti i contratti stipulati dal 2002 al 2011, assume rilievo

dirimente, da un lato, il passaggio in giudicato della statuizione di illegittimità dei cinque contratti a termine esaminati dal Tribunale e l'illegittimità dei contratti a termine di cui al punto 14; dall'altro, la sufficienza, per integrarsi l'abuso e dunque il danno comunitario, di almeno due contratti illegittimi, a prescindere dalla durata.

16. La Suprema Corte, invero, ribadita la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Autostrade Siciliane (cfr. Cass. 26.5.2015 n. 10823, Cass. 2175/2021), ha reputato *“sufficiente, per l'accoglimento del ricorso, il richiamo al principio sancito dalle ss. uu. con sentenza 15.3.2016 n. 5072, alla cui stregua, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed 3 RG 21165/2015 un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604; 4.3. il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite questa Corte (cfr. Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, è quello alla cui stregua "nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari”*.

*Piuttosto, dando atto che l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori" (cfr., da ultimo, anche Cass. 4.3.2020 n. 6097, Cass. 23.6.2020 n. 12363); 4.4. la Corte di giustizia, pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trapani, con la ordinanza del 5 settembre 2016, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sopra richiamati, ha osservato, sotto il profilo del principio di effettività della misura sanzionatoria: - che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della 4 RG 21165/2015 clausola 5 dell'accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, sicchè non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un'indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE (sentenza Corte di Giustizia UE 7 marzo 2018 in causa C 494/2016, punto 47); - che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell'esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto— a causa dell'uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione— una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell'Unione è tale da soddisfare il principio di*

*effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50); 4.5. il giudice europeo ha poi confutato la tesi secondo cui la indennità ex articolo 32 legge 183/2010 debba essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine, in quanto la stessa non tiene conto del fatto che il danno comunitario presunto, ex articolo 32 legge 183/2010, nel settore pubblico, non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro, ma è quello conseguente all'abuso per l'«utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», come prevede la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. L'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall'articolo 32 legge 183/2010, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione (cfr. in tali termini, Cass. 3.12.2018 n. 31175);*

- 17.** Nella specie, tenuto conto del numero dei contratti illegittimi ( sette), della breve durata degli stessi e della garanzia occupazionale derivante dalla graduatoria unica, appare equo quantificare l'indennità risarcitoria in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ossia quella in godimento alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine (17.9.2011).
- 18.** La sentenza va di conseguenza parzialmente riformata, con l'accoglimento della domanda risarcitoria nei limiti sopra detti.
- 19.** In considerazione dell'esito complessivo della lite e dunque della reciproca soccombenza, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese processuali del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna parte appellata al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto in godimento alla data di scadenza del contratto a termine indicato in motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 26.1.2023.

Il Consigliere estensore  
(dott.ssa Maria Clara Sali)

Il Presidente  
(dott.ssa Elvira Maltese)



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 44/2023 del 01/02/2023 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno, pari a 5 (CINQUE) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Settembre 2011).

Sig.ra DI BELLA AGATA

Nata a Catania il 09/04/1961

c.f.: DBLGTA61D49C351Q

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	83,60
Indennità maneggio denaro	59,39
Premio produttività	269,67
Lavoro notturno	395,09
Lavoro domenicale	30,00
Lavori compl. 17,50%	71,13
totale	2.627,10
Cessata il 17/09/2011	
	Cedolino 09/2011

Retribuzione mensile:  $(2.627,10 \times 5) = € 13.135,50$

**Risarcimento danno € 13.135,50**

Messina, 06/11/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott. Walter Zampogna



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

202/14

Prot. n. 60 R.U. del 06/11/2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
SEDE

Oggetto: Sentenza 44/2023 del 01/02/2023 – della Corte di Appello di Catania - Sez. Lavoro  
Riscontro Vs. nota prot. n. 73/23 del 26.10.2023

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i  
dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Risorse Umane  
(Dott. Walter Zampogna)

**Sede** 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
**Uffici** 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)